Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pistoia

Corso di Formazione
per Coordinatori per la Sicurezza nei Cantieri
ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. 81/08

I protagonisti aziendali della sicurezza in cantiere

Ing. Giovanni Falchi
giovanni.falchi@unifi.it

Pistoia, 04 Aprile 2014

Schema della PRINCIPALE Legislazione precedente al D. Lgs. 81/08

DPR 547/55

DPR 303/56

DLgs. 626/94

DLgs 494/96

Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81

ABROGAZIONI

- DPR 547/55
- DPR 303/56 (fatta eccezione per l'art.64)
- DPR 164/56
- D.lgs 277/91 (Rumore, Piombo, Amianto)
- D.lgs 626/94
- D.lgs 494/96 (cantieri)
- D.lgs 493/96 (segnaletica di sicurezza)
- D.lgs 187/05 (direttiva vibrazioni)
- Legge delega 123/07 (artt.2,3,5,6,7)
- Art.36bis comma 1°2 del DL223/06

Il D. Lgs. 81/08

13 TITOLI e 51 ALLEGATI

TITOLO I	• **Principi Generali**
TITOLO II	• **Luoghi di lavoro**
TITOLO III	• **Attrezzature e i DPI**
TITOLO IV	• **Sicurezza nei Cantieri Temporanei e Mobili (ex 494/96)**
TITOLO V	• **Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro (ex 493/96)**
TITOLO VI	• **Movimentazione manuale dei carichi.**
TITOLO VII	• Utilizzo dei **Videoterminali (VDT)**
TITOLO VIII	• **Agenti fisici**
TITOLO IX	• **Agenti chimici, cancerogeni ed esposizione all'amianto**
TITOLO X	• **Agenti biologici**
TITOLO XI	• **Atmosfere esplosive**

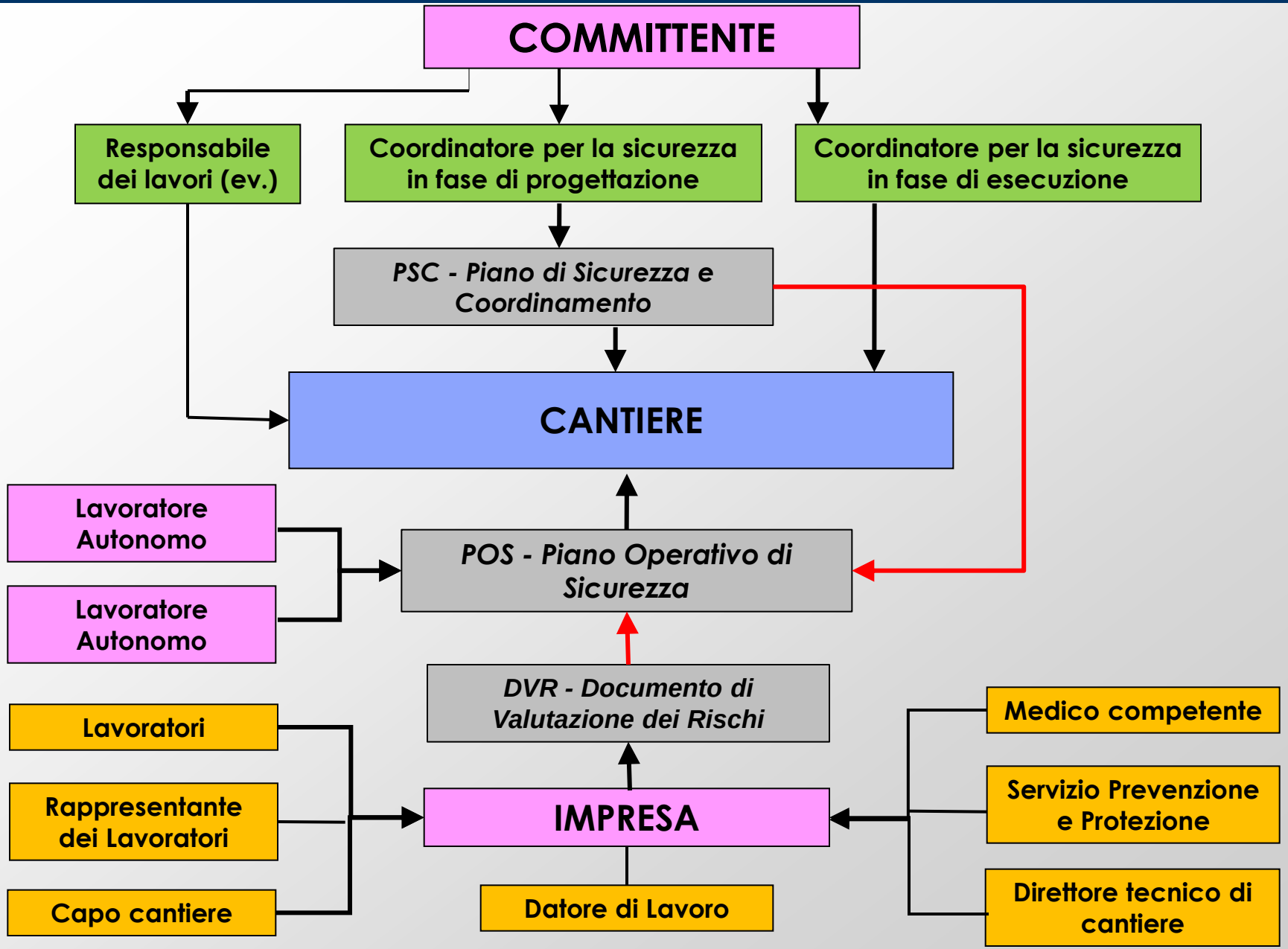
COMMITTENTE
Responsabile dei lavori (ev.)
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
PSC - Piano di Sicurezza e Coordinamento
CANTIERE
Lavoratore Autonomo
Lavoratore Autonomo
POS - Piano Operativo di Sicurezza
DVR - Documento di Valutazione dei Rischi
Lavoratori
Rappresentante dei Lavoratori
Capo cantiere
IMPRESA
Datore di Lavoro
Medico competente
Servizio Prevenzione e Protezione
Direttore tecnico di cantiere

Definizioni (vedi art. 89)

Committente	**Soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata**, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di **appalto di opera pubblica**, il **committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa** relativo alla gestione dell'appalto.
Responsabile dei lavori	Soggetto che **può essere incaricato dal committente** per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, **il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento.**
Coordinatore per la progettazione	**coordinatore in materia di sicurezza e di salute** durante la **progettazione** dell'opera, di seguito denominato **coordinatore per la progettazione**: **soggetto incaricato**, dal committente o dal responsabile dei lavori, **dell'esecuzione dei compiti previsti** dall'articolo 91.
Coordinatore per la esecuzione	**coordinatore in materia di sicurezza e di salute** durante la **realizzazione** dell'opera, di seguito denominato **coordinatore per l'esecuzione** dei lavori: **soggetto incaricato**, dal committente o dal responsabile dei lavori, **dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92**.

Definizioni (vedi art. 89)

Piano della Sicurezza e Coordinamento PSC

Documento che il Coordinatore per la Progettazione redige, in riferimento al singolo cantiere interessato.

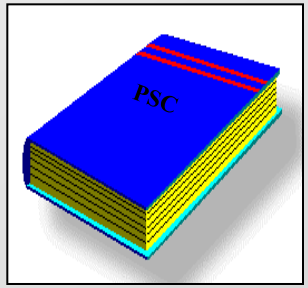

Piano operativo di sicurezza POS

il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige.

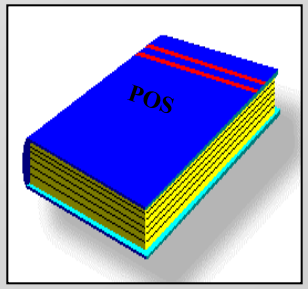

Definizioni (vedi art. 89)

Impresa affidataria	**Impresa titolare del contratto di appalto** con il committente **che**, nell'esecuzione dell'opera appaltata, **può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi**.
Impresa esecutrice	**Impresa che esegue un'opera** o parte di essa impegnando **proprie risorse** umane e materiali.
Lavoratore autonomo	**Persona fisica** la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera **senza vincolo di subordinazione.**

IMPIANTO DEL D. Lgs. 81/08

13 TITOLI (306 articoli) e 51 ALLEGATI

TITOLO I
Principi Generali

Cosa prevede

- La **realizzazione, l'organizzazione e la gestione di un sistema di prevenzione** diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei fattori di rischio.
- **Organizzazione del Servizio Prevenzione e Protezione** con il suo Responsabile **(RSPP)** e i suoi addetti **(ASPP).**
- Nomina del **Medico competente.**
- Definisce le figure del **Dirigente** e del **Preposto**, e definisce l'uso della **Delega**.
- **Informazione e formazione** dei lavoratori, dirigenti e preposti.
- Organizzazione dei **servizi di lotta antincendio, di emergenza e primo soccorso,** che prevede **l'addestramento** degli stessi addetti.

IMPIANTO DEL D. Lgs. 81/08

13 TITOLI (306 articoli) e 51 ALLEGATI

TITOLO I
Principi Generali

Cosa prevede

Dettaglia in modo articolato la **valutazione di tutti i rischi** e definisce la **programmazione delle attività di prevenzione**

L'azione di controllo, la **partecipazione**, la **consultazione degli RLS**

Assegna un **ruolo più pervasivo alle istituzioni; prescrive pene e sanzioni ai vari soggetti**

Organizzazione e coordinamento della **sicurezza nei lavori in appalto**

Organizzazione di **modelli di organizzazione di gestione (SGSL)**

IMPIANTO DEL D. Lgs. 81/08

CAMPO DI APPLICAZIONE

A chi si applica il Decreto ?

Il decreto si applica a **tutti i settori di attività**, privati e pubblici, e a **tutte le tipologie di rischio e si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati** fermo restando quanto specificato all'art.3 comma 5-13.

Attività imprenditoriale

Quali sono gli Adempimenti?

- Legali
- Finanziari
- Burocratici
- Amministrativi

Sicurezza

SISTEMA PER LA SICUREZZA IN AZIENDA

Cosa è

Il D.Lgs. 81/2008 definisce come deve essere **l'organizzazione di ciascuna azienda in tema di Sicurezza e di Salute nei Luoghi di Lavoro**.

Non esiste un modello unico di organizzazione ma **vengono stabiliti i principi generali** che devono essere rispettati; vengono definiti i **ruoli, gli obblighi, i diritti** dei vari **soggetti** e le modalità di attuazione ad esempio degli obblighi previsti.

Vengono definite le **linee essenziali da seguire** relativamente, ad esempio, a **ciascun tipo di rischio** potenzialmente presente nell'attività

Viene definito il sistema della **Vigilanza istituzionale** e **l'impianto sanzionatorio**.

"Organigramma" della Sicurezza in Azienda

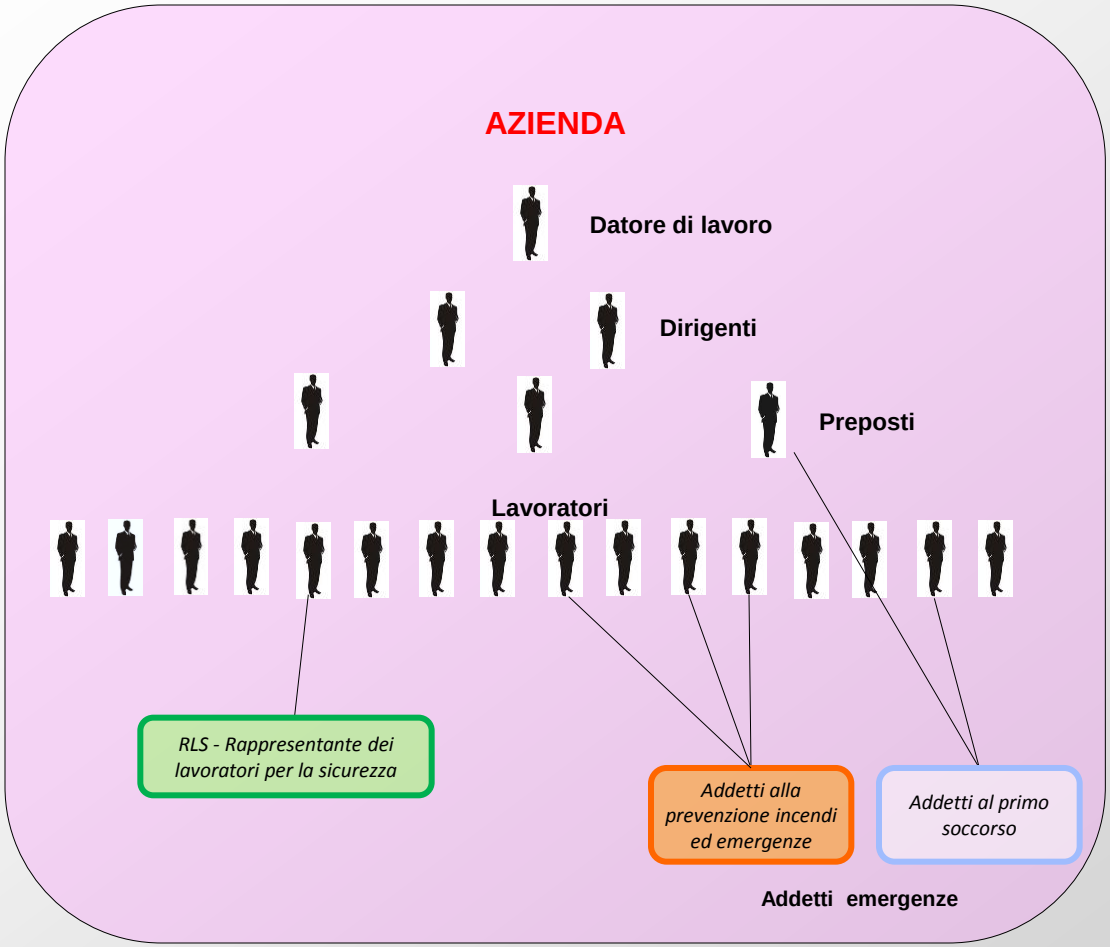

SPP

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

(Interno o Esterno)

RSPP

(Responsabile)

ASPP

(Addetti)

Medico Competente (MC)

GLI "ATTORI"

LAVORATORE

Chi è

Persona che **indipendentemente dalla tipologia contrattuale**, svolge una **attività lavorativa** nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, **con o senza retribuzione**, **anche al solo fine di apprendere un mestiere**, un'arte o una professione, **esclusi gli addetti domestici familiari**.

Sono equiparati

- **i volontari**
- **socio lavoratore di cooperativa o di società**
- **l'associato in partecipazione** di cui all'articolo 2549, e segg. del codice civile
- il soggetto beneficiario delle iniziative di **tirocini formativi e di orientamento**.....
- l'**allievo** degli **istituti di istruzione ed universitari**
- il partecipante ai **corsi di formazione professionale** nei quali **si faccia uso** di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, compresi videoterminali
- i **volontari** del **Corpo nazionale dei vigili del fuoco** e della **protezione civile**

COMPUTO DEI LAVORATORI

Cosa è ?

E' un concetto importante, perché **sono previsti** particolari **obblighi in relazione al numero dei lavoratori** presenti in un azienda.

Ma……
Chi devo conteggiare come lavoratori..?
e come fare?

Attenzione…..

Ci sono tipologie di soggetti che **non devono** essere computati ed altre **tipologie** che al contrario **devono** essere computati **ai fini della determinazione del numero di lavoratori.**

Il decreto indica le **modalità con cui effettuare il computo dei lavoratori**, specificando **le tipologie di lavoratori da computare e quelle da non computare**.

COMPUTO DEI LAVORATORI

Infatti….

Ci sono alcuni ‘’soggetti”
che non devono essere conteggiati

NON
devono essere computati

- Collaboratori familiari
- Soggetti beneficiari delle iniziative di tirocinio formative e di orientamento
- Allievi di istituti di istruzione ed universitari ed i partecipanti ai corsi di formazione professionale
- Lavoratori assunti a tempo determinato
- Lavoratori che svolgono prestazioni occasionali
- I volontari
- I lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili
- I lavoratori autonomi
- I collaboratori coordinati e continuativi
- I lavoratori a progetto ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del committente
- I lavoratori in prova

GLI "ATTORI"

La piramide delle responsabilità

GLI "ATTORI"

LAVORATORE

Diritti

- ricevere **informazione e formazione** adeguate
- **verificare** mediante **RLS** l'applicazione delle **misure di sicurezza e protezione**
- **prendere iniziative** per **evitare un pericolo grave e immediato** ed eventualmente **abbandonare il posto** di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato;
- richiedere **visite ed accertamenti**, ricevere vaccini efficaci e ricorrere all'organo di vigilanza contro il giudizio di idoneità del medico competente
- ricevere **informazioni sugli esiti degli accertamenti sanitari** nonché copia della cartella sanitaria alle dimissioni
- **ricevere la cartella sanitaria** di rischio al momento della **risoluzione del rapporto di lavoro**.

GLI "ATTORI"

LAVORATORE

Obblighi

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui **ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni**, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

GLI "ATTORI"

LAVORATORE

Obblighi

a) **contribuire,** insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, **all'adempimento degli obblighi** previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) **osservare le disposizioni e le istruzioni impartite** dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

(Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro)

c) **utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro**, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;

(Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro)

d) **utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione** messi a loro disposizione;

(Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro)

e) **segnalare immediatamente** al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere *c)* e *d)*, nonché **qualsiasi eventuale condizione di pericolo** di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera *f)* per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

(Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro)

GLI "ATTORI"

LAVORATORE

Obblighi

f) **non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza** o di segnalazione o di controllo;
(Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro)

g) **non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre** che non sono di loro competenza ovvero che **possono compromettere la sicurezza** propria o di altri lavoratori;
(Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro)

h) **partecipare ai programmi di formazione e di addestramento** organizzati dal datore di lavoro;
(Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro)

i) **sottoporsi ai controlli sanitari** previsti dal decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
(Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro)

I **lavoratori di aziende** che svolgono attività in regime di **appalto o subappalto**, **devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia**, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai **lavoratori autonomi.**
(Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per il lavoratore e il lavoratore autonomo)

GLI "ATTORI"

DATORE DI LAVORO

Chi è

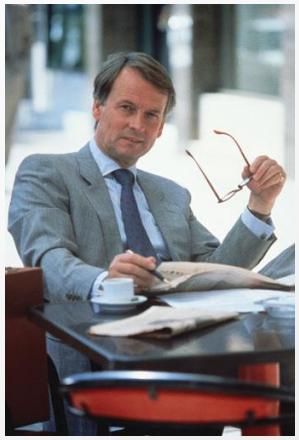

...il **soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore** ... che ha la **responsabilità dell'organizzazione** stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita **poteri decisionali e di spesa**.

Nelle Pubbliche amministrazioni:

√ il **dirigente** al quale spettano **poteri di gestione**

√ il **funzionario** non avente qualifica dirigenziale, **se preposto** ad un ufficio avente **autonomia gestionale** individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni

In caso di **omessa individuazione** o individuazione non conforme ai criteri sopra citati, **il datore di lavoro** coincide con **l'organo di vertice** medesimo.

GLI "ATTORI"

DATORE DI LAVORO

Responsabilità

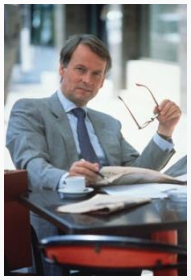

Anche se **determinate mansioni possono essere affidate ad altri**, è bene ricordare che la **responsabilità che incombe sul datore di lavoro non può essere delegata**.

Pertanto…..

Il datore di lavoro resta l'unico responsabile della sicurezza e della tutela della salute in azienda.

- **Funzioni delegabili**
- **Funzioni non delegabili**

Per quanto concerne le **funzioni** assegnate dal Decreto al **datore di lavoro**, sono **due le distinzioni operate dal legislatore, introducendo l'istituto della DELEGA**:

GLI "ATTORI"

DATORE DI LAVORO – LA DELEGA

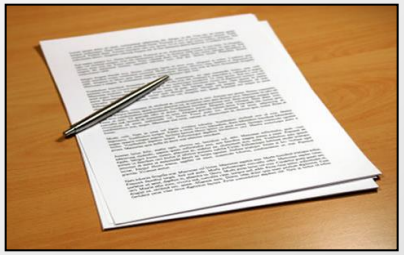

La Delega (art.16) è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- che essa risulti da **atto scritto recante data certa**;
- che il **delegato possegga tutti i requisiti** di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al **delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo** richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato **l'autonomia di spesa** necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.
- che la delega **sia accettata dal delegato per iscritto**

GLI "ATTORI"

DATORE DI LAVORO – LA DELEGA

Attenzione…..

Limiti e condizioni:

La **delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza** in **capo al datore di lavoro** in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L'**obbligo** si intende **assolto in caso di adozione** ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4. ***(Modelli di organizzazione e di gestione)***

Il soggetto **delegato può, a sua volta**, previa **intesa con il datore** di lavoro **delegare specifiche funzioni** in materia di **salute e sicurezza** sul lavoro **a precise condizioni** ***(commi 1 e 2).*** Tale **delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante** in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite.
Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma **non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate**.

GLI "ATTORI"

DATORE DI LAVORO

	OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
	Valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza
	Programmazione della prevenzione
	Eliminazione dei rischi e, qualora non possibile, provvedere alla loro **riduzione al minimo** in base al **progresso tecnico**
	Riduzione dei rischi alla fonte
	Rispetto dei **principi ergonomici**
	Sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o lo è in misura minore
	Limitazione al minimo dei lavoratori che possono essere **esposti al rischio**
	Utilizzo limitato di agenti chimici, fisici, e biologici
	Dare **priorità ai Dispositivi di Protezione Collettiva rispetto ai Dispositivi di Protezione Individuale**
	Controllo Sanitario dei lavoratori

GLI "ATTORI"

DATORE DI LAVORO

	OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO (segue)
	Allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio **per motivi sanitari** inerenti la sua persona e dedicarlo ad altra mansione.
	Provvedere all'informazione ed alla formazione adeguata per i lavoratori, dirigenti, preposti e RLS
	Fornire istruzioni adeguate ai lavoratori
	Realizzare la **partecipazione e la consultazione degli RLS**
	Programmare ed attuare delle misure necessarie ed opportune al fine di garantire il **miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza**
	Predisporre le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato
	Apposizione di idonea **segnaletica antinfortunistica**
	Comunicazioni all'INAIL o all'ISPEMA degli infortuni avvenuti secondo modalità definite
	Effettuare la **manutenzione regolare** ed accurata di attrezzature, ambienti, impianti

GLI "ATTORI"

DATORE DI LAVORO

	OBBLIGHI NON DELEGABILI DEL DATORE DI LAVORO – (art.17)
	La effettuazione della valutazione di tutti i rischi - Ammenda da 2.000 a 4.000 euro in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all'articolo 29, commi 2 e 3. - Ammenda da 1.000 a 2.000 euro in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a) primo periodo ed f
	La designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - Arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400)

GLI "ATTORI"

DIRIGENTI E PREPOSTI

Dirigente

Persona che, **in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici** e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **attua le direttive del datore di lavoro** organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

Preposto

Persona che, **in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici** e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute**, **controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori** ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

In sostanza:

- **Il datore di lavoro impartisce le direttive**
- **Il dirigente attua le direttive**
- **Il preposto controlla la corretta esecuzione delle direttive**

GLI "ATTORI"

DIRIGENTE

Obblighi:

Il decreto **attribuisce al Dirigente i medesimi obblighi e le medesime responsabilità del Datore di Lavoro**, **con alcune eccezioni di seguito indicate**.

La figura del Dirigente è infatti **regolata dallo stesso articolo 18 previsto per il Datore di lavoro**, ad **eccezione** per i **rapporti con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente.**

Questi ultimi vengono resi edotti di una serie di informazioni, tra cui la natura dei rischi, l'organizzazione del lavoro, la descrizione degli impianti, **solo ed esclusivamente dal datore di lavoro**.

GLI "ATTORI"

PREPOSTO

Obblighi

• **Sovrintende sulla osservanza da parte dei lavoratori** dei loro **obblighi di legge**, e sulle **disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza** sul lavoro e sull'uso dei mezzi di protezione collettivi e dei **DPI**.
Arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.200 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze

• **Verifica che soltanto i lavoratori** che abbiano ricevuto **adeguate istruzioni accedano alle zone** che li espongono ad un rischio grave e specifico;
Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 800 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze

• **Richiede l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza** e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato, abbandonino il posto di lavoro;
Arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.200 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze

GLI "ATTORI"

PREPOSTO

Obblighi

- **Informa i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato** circa il rischio stesso e le **disposizioni** prese o da prendere in materia di protezione;

- **Si astiene, salvo eccezioni particolari, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività** in una situazione in cui persiste un **pericolo grave ed immediato**;

- **Segnala al datore di lavoro o al dirigente deficienze** di mezzi, attrezzature di lavoro e DPI e ogni condizione di pericolo delle quali venga a conoscenza:

- Frequenta appositi **corsi di formazione**.

GLI "ATTORI"

PREPOSTO

Attenzione

Non si confonda il **Preposto AZIENDALE**, di cui si è detto fino ad ora dalle figure dei '' Preposti'' previsti in cantiere (es**:** **Preposto al montaggio dei ponteggi** o al **Preposto all'uso di Attrezzature**).

Queste figure seguono percorsi formativi diversi.

Preposto AZIENDALE

Preposto al montaggio dei ponteggi

GLI "ATTORI"

IL PERCORSO FORMATIVO E' DIVERSO

Il **Preposto Aziendale** segue un percorso di formazione stabilito dall'Accordo Stato-Regioni del 21 Dicembre 2011.

FORMAZIONE LAVORATORI

Si articola in due momenti distinti:

Formazione Generale (con programmi e durata comuni per i diversi settori di attività) e **formazione specifica**, in relazione al rischio effettivo in azienda. (rilevato in funzione del settore ATECO di appartenenza) Si veda allegato 2.

Durata minima complessiva dei corsi di **formazione per i lavoratori**, in base alla **classificazione dei settori di rischio**:

4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica per i settori **a rischio basso**: TOTALE 8 ore

4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica per i settori **a rischio medio**: TOTALE 12 ore

4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica per i settori **a rischio alto**: TOTALE 16 ore

FORMAZIONE AGGIUNTIVA PER PREPOSTI

Devono seguire, oltre al percorso per i lavoratori, un modulo aggiuntivo specifico di **MINIMO 8 ORE.**

GLI "ATTORI"

PREPOSTO nei CANTIERI

Attenzione

La formazione per i PREPOSTI per operazioni particolari di cantiere (es: montaggio e smontaggio di ponteggi), seguono i percorsi formativi stabiliti dall'accordo Stato-Regioni del 26/1/2006.

Preposto Ponteggi

La formazione per i PREPOSTI e PER I LAVORATORI ADDETTI al montaggio e smontaggio dei ponteggi è IDENTICA per entrambe le figure.

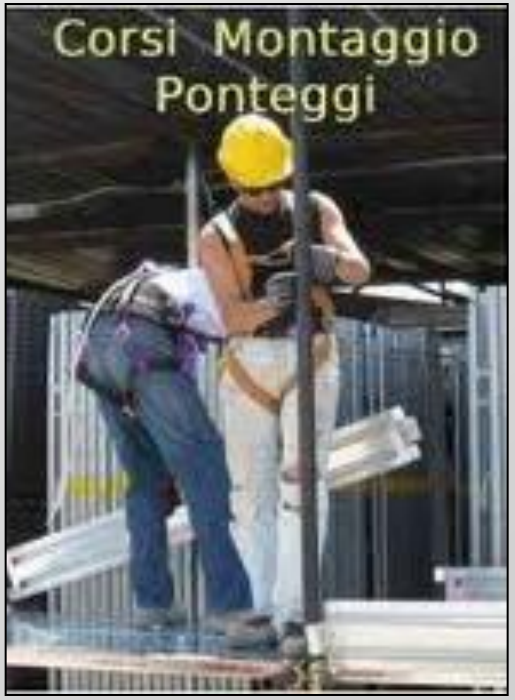

GLI "ATTORI"

Nei CANTIERI

Addetti a operazioni particolari

L'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 definisce le **modalità per l'abilitazione** dei lavoratori **all'uso di particolari attrezzature**.

Elenco Attrezzature

- Piattaforme di lavoro mobili elevabili
- Gru a Torre
- Gru mobile
- Gru per autocarro
- Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
- Carrelli semoventi a braccio telescopico
- Carrelli industriali semoventi
- Carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici rotativi
- Trattori agricoli o forestali
- Macchine movimento terra
  - Escavatori idraulici
  - Escavatori a fune
  - Pale caricatrici frontali
  - Terne
  - Autoribaltabile a cingoli
  - Pompa per calcestruzzo

GLI "ATTORI"

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)

Chi è che mi può aiutare ad organizzare la Sicurezza nella mia Azienda?

Datore di lavoro

Il **datore di lavoro** per esercitare i propri incarichi **in materia di sicurezza** sui luoghi di lavoro **si avvale** del **Servizio di Prevenzione e Protezione** (**SPP**).

Che tipo di struttura è?

E' un **team di specialisti che coadiuvano il suo operato fornendogli specifiche informazioni e consulenze**.

GLI "ATTORI"

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)

La **costituzione del SPP è OBBLIGATORIA** tranne in quelle imprese (indicate nella seguente tabella) in cui **il ruolo venga svolto direttamente** e personalmente **dal datore di lavoro.**

Aziende industriali ed artigiane	Fino a 30 addetti
Aziende agricole e zootecniche	Fino a 10 addetti
Aziende della pesca	Fino a 20 addetti
Altre Aziende	Fino a 200 addetti

GLI "ATTORI"

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)

Come è costituito ?

Il SPP è **costituito da specifici addetti (ASPP)** e **guidato da un responsabile (RSPP)**.

La scelta di tali soggetti è **prerogativa del datore di lavoro**.

Servizio di Prevenzione e Protezione

Responsabile del Servizio

RSPP

E' la persona di Riferimento del SPP

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali…. **designata dal datore di lavoro**, a cui risponde, per **coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione.**

Addetti al Servizio

ASPP

Persone in possesso delle capacità e dei requisiti professionali.... **designate dal datore di lavoro**, **afferenti al Servizio di Prevenzione e Protezione.**

GLI "ATTORI"

Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)

Il **SPP** deve essere **interno o esterno?**

Il datore di lavoro **definisce il numero degli addetti** tenendo conto delle **necessità e delle caratteristiche del sito** produttivo (tipologia dei **rischi** e delle **lavorazioni**, **dimensioni**, ecc.).

Qualora il datore di lavoro **non dovesse rinvenire all' interno** dell'azienda soggetti con idonee caratteristiche **può ricorrere, parzialmente o totalmente, ad addetti esterni,** proposti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici.

Anche nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro **può inoltre avvalersi di persone esterne** in possesso delle conoscenze professionali necessarie, **per integrare ove occorra,** l'azione di prevenzione e protezione del servizio interno.

Il **ricorso a persone o servizi esterni** è comunque **obbligatorio in assenza di dipendenti** che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano **in possesso dei requisiti previsti** dall'articolo 32.

GLI "ATTORI"

Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)

Obbligatorietà del **servizio interno**

L'istituzione del **SPP all'interno dell'azienda** (o unità produttiva) è comunque **obbligatoria nei casi di aziende di una certa dimensione o di tipo particolare.**

Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per il datore di lavoro.

Tipologie di aziende

a) **aziende industriali** di cui all'articolo 2 del **D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334,** soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
b) nelle **centrali termoelettriche**;
c) negli **impianti ed installazioni** di cui agli articoli 7, 28 e 33 del **D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230**.
d) nelle **aziende per la fabbricazione ed il deposito** separato di **esplosivi, polveri e munizioni**;
e) nelle **aziende industriali** con **oltre 200 lavoratori**;
f) nelle **industrie estrattive** con **oltre 50 lavoratori**;
g) nelle **strutture di ricovero e cura** pubbliche e private con **oltre 50 lavoratori**.

GLI "ATTORI"

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)

Compiti del SPP

Individuazione dei fattori di rischio; **valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza** e la salubrità degli ambienti di lavoro.

Elaborare le misure preventive e protettive e le **procedure di sicurezza** per le varie attività aziendali;
Proporre informazione e formazione dei lavoratori.

Partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle **riunioni periodiche** previste.

Il **SPP interagisce** con tutti i soggetti aziendali ed in particolare **ha rapporti**:

- con il **RLS**
- con il **Medico Competente**
- con **ASL ed istituti di prevenzione infortuni**

GLI "ATTORI"

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)

Responsabilità del RSPP e degli ASPP

Il D.Lgs. 81/2008 **non prevede sanzioni** dirette e specifiche previste **per il RSPP e per l'ASPP**

Si evidenzia che il **SPP** ha funzioni **sostanzialmente consultive** e pertanto, anche nel caso in cui il **datore di lavoro** ricorra a persone o servizi esterni, **questi** non è **esonerato** dalla propria **responsabilità** in materia.

Osservazione sulle Responsabilità del RSPP

Il D.Lgs. 81/2008 non prevede sanzioni dirette e specifiche previste per i componenti il SPP o per il RSPP. E' bene altresì sottolineare che **ci sono state alcune sentenze della Cassazione** in cui anche il **RSPP è stato condannato penalmente in conseguenza di infortuni sul lavoro**. Recentissime sentenze hanno confermato tale orientamento.

GLI "ATTORI"

Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)

Requisiti dei componenti il SPP (**ASPP**)

- **capacità e requisiti professionale adeguati**
- almeno **diploma di istruzione secondaria superiore** ovvero **svolgimento di analoghi incarichi per oltre 6 mesi** alla data del 13/08/2003
- I lavoratori dell'azienda, qualora designati dal datore di lavoro, **non possono rifiutare l'incarico se non per comprovati e giustificati motivi**. Salvo accordi diversi non sono previste indennità economiche per gli addetti del SPP interni all'azienda.

GLI "ATTORI"

Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)

Formazione degli **ASPP**

Gli Addetti al Servizio devono avere una **adeguata formazione**, conseguita con la **frequenza di appositi corsi, al termine del quale sono rilasciati i relativi attestati di frequenza e profitto.** La **formazione e gli Enti formatori sono previsti dalle Norme (Modulo A di 28 ore, Modulo B di 36-60 ore).**

In caso di possesso di determinate classi di Laurea, specificate dal D. Lgs. 81/2008 (così come individuate dal DM dell'università e della ricerca 16 marzo 2007 e dal DM dell'università e della ricerca 2 aprile 2001) o altre classi individuate da altri provvedimenti, **si è esonerati dall'obbligo di frequenza di detti corsi**. (art 32)

Aggiornamento degli **ASPP**

Gli Addetti al Servizio devono mantenere un **adeguato aggiornamento**, conseguito con la **frequenza di appositi corsi di aggiornamento** sui rischi dell'attività lavorativa di interesse specifico**,** i cui **contenuti sono normati ed al termine dei quali sono rilasciati i relativi attestati di frequenza e profitto.**

GLI "ATTORI"

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Funzioni del RSPP

Il **RSPP** è la **figura di riferimento del Servizio** di Prevenzione e Protezione.

Il **RSPP** è sostanzialmente un **consulente** del datore di lavoro, il quale **pur avendone la responsabilità**, **poggia l'analisi e la valutazione dei rischi** e l'individuazione delle misure idonee **sulle capacità professionali del RSPP**.

GLI "ATTORI"

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Requisiti del RSPP

Essere in possesso dei **requisiti richiesti per gli ASPP**

Deve possedere quindi una **adeguata formazione**, conseguita con la **frequenza di appositi corsi**, identici a quelli richiesti agli ASPP. Deve inoltre frequentare (e superarne i test di apprendimento) un **ulteriore corso di formazione** in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali **(Modulo C di 24 ore).**
Il **RSPP**, acquisita la formazione iniziale, deve inoltre **aggiornare la stessa formazione** mediante la frequenza di appositi **corsi periodici di aggiornamento**.
Formazione, aggiornamento ed Enti formatori sono normati.

In mancanza del titolo di studio richiesto, può svolgere il ruolo di RSPP chi abbia effettuato svolgimento di analogo incarico, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, **almeno per 6 mesi** alla data del **13/08/2003, previo svolgimento dei corsi previsti.**

GLI "ATTORI"

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Svolgimento Diretto da parte del Datore di Lavoro delle Funzioni di RSPP

In alcuni casi e' **consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi**. Tali casi sono **individuati nell' Allegato II**.

Aziende comprese nell'Allegato II

1. Aziende artigiane e industriali (*) fino a 30 Lavoratori

2. Aziende agricole e zootecniche fino a 30 Lavoratori

3. Aziende della pesca fino a 20 Lavoratori

4. Altre aziende fino a 200 Lavoratori

(*) *Escluse industriali con rischi di tipo particolare.*

Informazione, Formazione e Addestramento

Informazione

Complesso delle **attività dirette** a **fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi** in ambiente di lavoro.

Formazione

Processo educativo attraverso il quale **trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti** del sistema di prevenzione **conoscenze e procedure utili** alla acquisizione di competenze per lo **svolgimento in sicurezza dei compiti** in azienda e alla **identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.**

Addestramento

Complesso delle **attività dirette a fare apprendere** ai lavoratori **l'uso corretto** di **attrezzature**, **macchine, impianti, sostanze, dispositivi,** anche di protezione individuale, e le **procedure di lavoro;**

Informazione, Formazione e Addestramento (Sez.IV)

Informazione

Informazione ai lavoratori

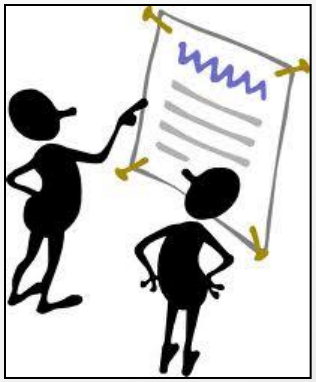

Il **datore di lavoro provvede** affinché **ciascun lavoratore riceva** una adeguata **informazione**:

a) sui **rischi** per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;

b) sulle **procedure** che riguardano il **primo soccorso**, la **lotta antincendio**, l'**evacuazione** dei luoghi di lavoro;

c) sui **nominativi dei lavoratori** incaricati di **applicare** le misure di **primo soccorso e prevenzione incendi**;

d) sui **nominativi del responsabile** e degli **addetti del servizio** di prevenzione e protezione, e del **medico competente**.

Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro per il datore di lavoro – dirigente.

Informazione, Formazione e Addestramento (Sez.IV)

Informazione

Informazione ai lavoratori

Il **datore di lavoro provvede** affinché **ciascun lavoratore riceva** una adeguata **informazione**:

a) sui **rischi specifici** cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;

b) sui **pericoli connessi all'uso delle sostanze** e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

c) sulle **misure e le attività di protezione e prevenzione** adottate.

Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi **lavoratori immigrati**, essa avviene previa **verifica della comprensione della lingua** utilizzata nel percorso informativo.

Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro per il datore di lavoro – dirigente.

Informazione, Formazione e Addestramento (Sez.IV)

Formazione

Formazione ai lavoratori e RLS

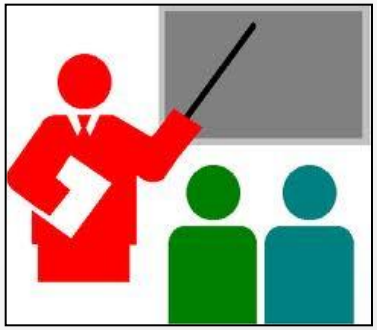

Il **datore di lavoro provvede** affinché **ciascun lavoratore e RLS riceva** una adeguata **formazione** in tema di:

a) concetti di **rischio, danno, prevenzione, protezione**, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) **rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni** e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro per il datore di lavoro – dirigente.

La **formazione e**, ove previsto, l'**addestramento** specifico devono essere **ripetuti nel tempo** e devono **avvenire in occasione**:

a) della **costituzione del rapporto di lavoro** o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

b) del **trasferimento o cambiamento** di mansioni;

c) della **introduzione di nuove attrezzature** di lavoro o di **nuove tecnologie**, di **nuove sostanze** e preparati pericolosi.

Informazione, Formazione e Addestramento (Sez.IV)

Formazione

es: Corso 16 ore di Prima Formazione

Dal primo gennaio 2009, **ciascun lavoratore al primo ingresso nel settore edile** dovrà, prima dell'assunzione in impresa, **ricevere una formazione** di mestiere e attenta alla sicurezza **di 16 ore presso la più vicina Scuola Edile**. (Accordo tra le Parti Sociali e le Associazioni imprenditoriali nell'ultimo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro delle costruzioni).

Informazione, Formazione e Addestramento (Sez.IV)

Formazione

Formazione dei Dirigenti e dei Preposti

I **dirigenti e i preposti ricevono**, a **cura del datore di lavoro**, **un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico** in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro su:

a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro per il datore di lavoro – dirigente.

Informazione, Formazione e Addestramento (Sez.IV)

Formazione

Formazione per i Lavoratori addetti alle emergenze

I **lavoratori incaricati** dell'attività di **prevenzione incendi e lotta antincendio**, di **evacuazione** dei luoghi di lavoro, di **salvataggio**, di **primo soccorso** e, comunque, di gestione dell'emergenza **devono ricevere un'adeguata e specifica formazione** e un **aggiornamento periodico**

Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro per il datore di lavoro – dirigente.

Formazione per i RLS

Il **rappresentante dei lavoratori per la sicurezza** ha diritto ad una **formazione particolare** in materia di salute e sicurezza concernente i **rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza**, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro per il datore di lavoro – dirigente.

Informazione, Formazione e Addestramento (Sez.IV)

Addestramento

Cosa è?

Si potrebbe dire che è la parte ‘’pratica’’ della formazione.

Quando ?

L’addestramento viene **effettuato da persona esperta** e **sul luogo di lavoro.**
La **formazione** dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere **periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.**

Cosa riguarda ?

Può riguardare molteplici attività.

Utilizzo dei DPI

addestramento antincendio

primo soccorso

Informazione, Formazione e Addestramento (Sez.IV)

Addestramento

Cosa riguarda

es: ponteggi

es: macchine ed attrezzature

Gestione delle Emergenze (Sez.VI)

Disposizioni generali

Obblighi del datore di Lavoro

Il datore di lavoro:
a) **organizza i necessari rapporti con i servizi** pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 euro il datore di lavoro - dirigente

Gestione delle Emergenze (Sez.VI)

Obblighi del datore di Lavoro

Disposizioni generali

b) **designa preventivamente i lavoratori addetti** alla gestione delle **emergenze**.
Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 euro il datore di lavoro - dirigente

c) **informa tutti i lavoratori** che possono **essere esposti a un pericolo** grave e immediato circa le misure predisposte e i **comportamenti da adottare;**
Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 euro il datore di lavoro - dirigente

d) **programma gli interventi**, **prende i provvedimenti e dà istruzioni** affinché i **lavoratori**, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano **cessare la loro attività**, o mettersi al sicuro, **abbandonando** immediatamente **il luogo di lavoro**;
Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro il datore di lavoro – dirigente

Casi particolari nei cantieri (art. 104)

I **datori di lavoro**, **quando è previsto nei contratti** di affidamento dei lavori **che il committente o il responsabile dei lavori organizzi apposito servizio** di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, **sono esonerati dall'obbligo di designazione degli addetti alle emergenze.**

Gestione delle Emergenze (Sez.VI)

Disposizioni generali

Obblighi del datore di Lavoro (segue)

Il datore di lavoro:
e) **adotta i provvedimenti** necessari affinché qualsiasi **lavoratore, in caso di pericolo grave** ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, **possa prendere le misure adeguate** per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 euro il datore di lavoro – dirigente

***e-bis)* garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei** alla **classe di incendio ed al livello di rischio** presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L'**obbligo** si applica **anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici**, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.
Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro il datore di lavoro - dirigente

Gestione delle Emergenze (Sez.VI)

Disposizioni generali

Obblighi del datore di Lavoro (segue)

Il datore di lavoro:

- Salvo eccezioni debitamente motivate, **deve astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione** di lavoro in cui persiste un **pericolo grave ed immediato**.
Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro per il datore di lavoro - dirigente

Quanti addetti alle emergenze?

- Ai **fini delle designazioni dei lavoratori**, **tiene conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici** dell'azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei decreti relativi alla Prevenzione incendi.

I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.
Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro per il lavoratore.
Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva.

Gestione delle Emergenze (Sez.VI)

Diritti dei lavoratori

In caso di pericolo grave e immediato

Il **lavoratore che**, in caso di **pericolo grave, immediato** e che non può essere evitato, **si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno** e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.

Il **lavoratore che**, in caso di **pericolo grave e immediato** e **nell'impossibilità di contattare il competente superiore** gerarchico, **prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione**, **a meno** che non abbia commesso **una grave negligenza**.

Gestione delle Emergenze (Sez.VI)

Primo Soccorso

Provvedimenti necessari

Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, **sentito il medico competente** ove nominato, prende i **provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza**, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro per il datore di lavoro – dirigente

Caratteristiche attrezzature e requisiti personale

Le **caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso**, i requisiti del personale addetto e la sua formazione**, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio** sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388.

Gestione delle Emergenze (Sez.VI)

Prevenzione Incendi

Adozione di misure idonee

Nei **luoghi di lavoro** soggetti al presente decreto legislativo **devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi** e per tutelare **l'incolumità dei lavoratori**.

Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro per il datore di lavoro - dirigente

Validità del D.M. 10 marzo 1998

Fino all'adozione di alcuni decreti previsti dal D.Lgs.81/2008 continuano ad applicarsi i **criteri** generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'interno **10 marzo 1998**.

Gestione delle Emergenze (Sez.VI)

Prevenzione Incendi

Comportamenti

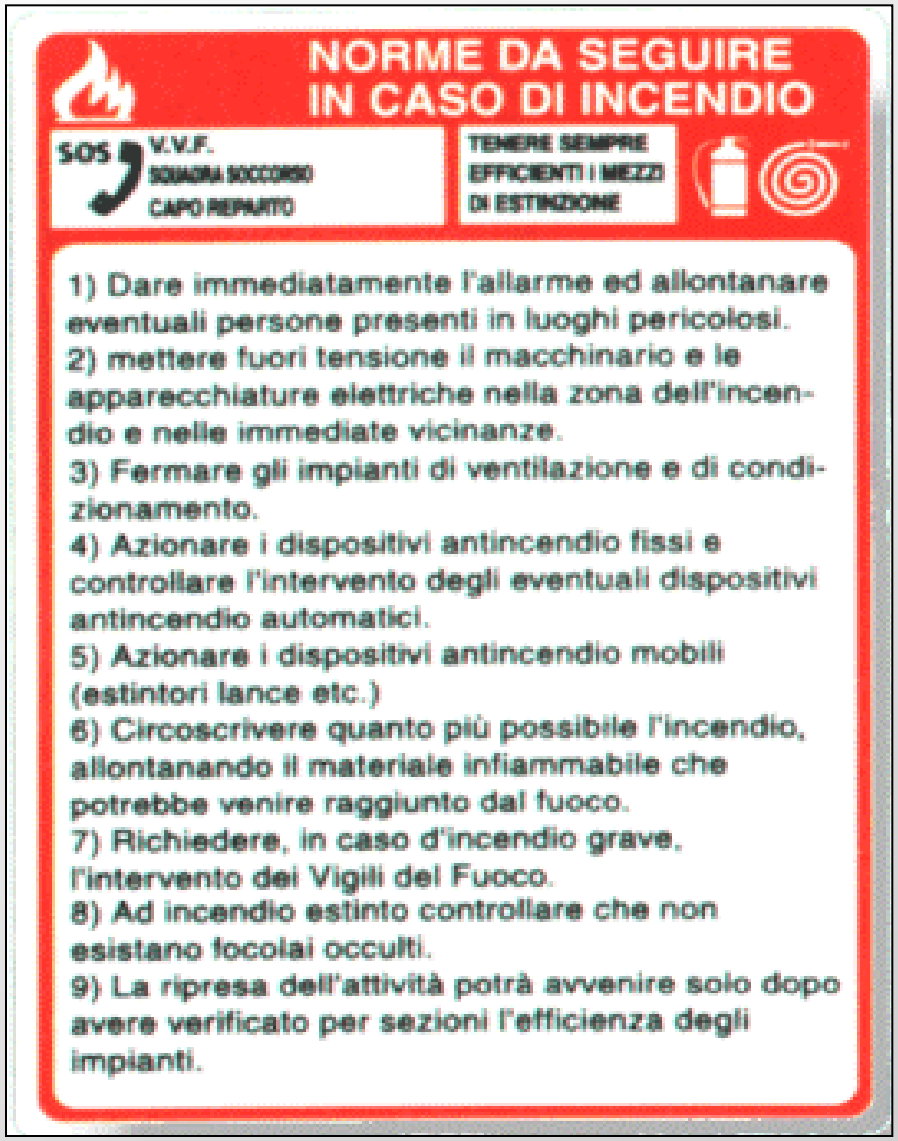

Gestione delle Emergenze (Sez.VI)

Planimetrie per l'esodo

Sono **planimetrie da affiggere in posizioni appropriate nei luoghi di lavoro**.

Oltre alle normali **indicazioni e direzioni da seguire in caso di emergenza** è fondamentale che vengano designati i **luoghi sicuri** dove i lavoratori si devono recare quando viene comunicato loro di abbandonare il loro normale posto di lavoro.

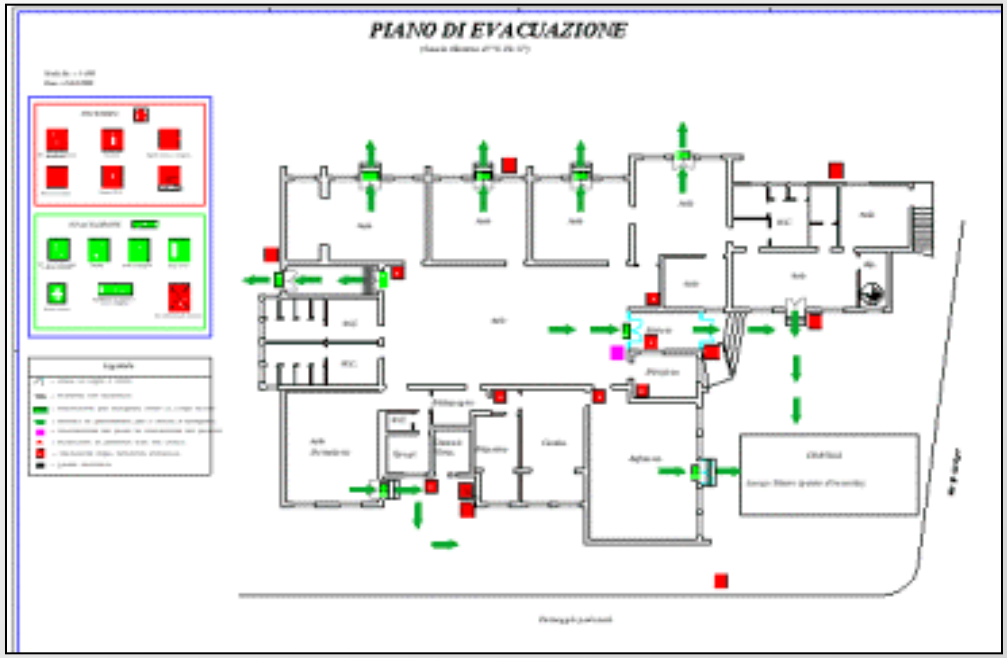

Evacuazione

L'evacuazione è **finalizzata a raggiungere** i **Luoghi Sicuri, in genere l'esterno.**

Devono essere **effettuate periodicamente** le **PROVE DI EVACUAZIONE.**

Evacuazione

Evoluzione negativa di una situazione di emergenza

Fallimento delle misure di prevenzione e di intervento

Gestione delle Emergenze (Sez.VI)

PIANO DI EMERGENZA

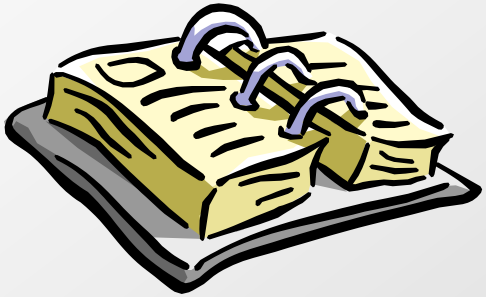

COSA E'

- **Un documento** che descrive dettagliatamente **l'organizzazione della gestione delle emergenze e dei compiti delle figure aziendali** designate alla sua attuazione.

- **Riassume le informazioni in modo sintetico, è corredato** di **mappe** che indichino, nelle aree in cui verranno affisse, le **vie di fuga**, le **porte di sicurezza**, i **luoghi di raccolta sicuri,** nonché le **attrezzature antincendio e di primo soccorso** localmente ubicate.

OBBIETTIVI

Fronteggiare in modo organizzato quelle situazioni di emergenza straordinarie che potrebbero mettere in condizioni di pericolo la vita delle persone, i beni aziendali, l'ambiente.

Riunione Periodica

Cosa è

Nelle **aziende** e nelle unità produttive che occupano **più di 15 lavoratori**, il **datore di lavoro**, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione, **indice almeno una volta all'anno detta riunione**.

Vi **partecipano**:

a) il **datore di lavoro** o un suo rappresentante;
b) il **responsabile del servizio** di prevenzione e protezione dai rischi;
c) il **medico competente**, ove nominato;
d) il **rappresentante dei lavoratori** per la sicurezza.

Quali sono gli argomenti della riunione periodica ?

Il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:

a) il **documento di valutazione dei rischi**;
b) **l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali** e della sorveglianza sanitaria;
c) i **criteri di scelta**, le **caratteristiche** tecniche e l'efficacia dei **dispositivi di protezione individuale**;
d) i **programmi di informazione e formazione** dei **dirigenti**, dei **preposti** e dei **lavoratori** ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600

Riunione Periodica

Ulteriori oggetti della riunione

Nel corso della riunione possono essere **individuati**:

a) **codici di comportamento** e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;

b) **obiettivi di miglioramento** della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

La riunione ha altresì luogo **in occasione di eventuali significative variazioni** delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la **programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie** che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

Nelle ipotesi previste, **nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita riunione**.

Ammenda da 2.000 a 4.000 euro per il datore di lavoro - dirigente

Verbale

Della riunione deve essere **redatto un verbale** che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

Sanzione amm.va pecuniaria da 500 a 1.800 euro per il datore di lavoro–dirigente.

Cantieri inferiori a 200 giorni lavorativi (art. 104)

Nei **cantieri** la cui durata presunta dei lavori è **inferiore ai 200 giorni lavorativi**, la **consultazione dei rappresentanti per la sicurezza sul PSC** (art.102) **costituisce assolvimento dell'obbligo di riunione** previsto dall'articolo 35, salvo motivata richiesta del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Sorveglianza Sanitaria (Sez.V)

Cosa è

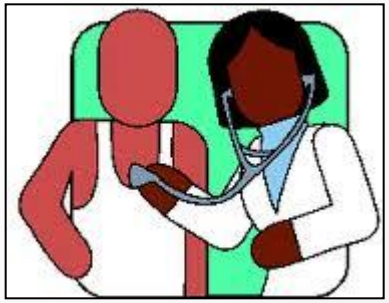

Consiste nelle **visite mediche** e negli eventuali **altri esami** che sono **necessari per verificare l'idoneità dei lavoratori** a svolgere una **mansione specifica** e sono **mirati** al tipo **di rischi presenti**.

Chi la effettua

La sorveglianza sanitaria può essere **effettuata solamente da un medico specialista in medicina del lavoro (o autorizzato secondo la legge).**
Non tutti i lavoratori devono essere **sottoposti** a visite mediche: **la legge stabilisce quali** lavoratori e anche con **quale periodicità.**

Salute: stato di **completo benessere fisico, mentale, sociale**, **non** consistente **solo** in un **assenza di malattia o di infermità.**

Sorveglianza Sanitaria (Sez.V)

Visite ed esami

La Visita medica può essere di tipo:

a) preventiva, intesa a constatare **l'assenza di controindicazioni** al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) periodica, per **controllare lo stato di salute dei lavoratori**. La **periodicità** di tali accertamenti, qualora non prevista dalla normativa, viene stabilita, di norma, in **una volta l'anno**. Tale periodicità può assumere **cadenza diversa**, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. **L'organo di vigilanza, può disporre contenuti e periodicità.**
c) su richiesta del lavoratore, qualora **sia ritenuta dal medico** competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, **suscettibili di peggioramento;**
d) in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità.
e) alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;

Sorveglianza Sanitaria (Sez.V)

Visite ed esami
(segue)

La Visita medica può essere di tipo:

e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di **assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni** continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

Le visite mediche elencate sopra non possono essere effettuate:
a) ~~**in fase preassuntiva**~~ **abrogata**
b) per accertare stati di gravidanza;
c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
(Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro per il medico competente)

Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.

GLI "ATTORI"

Medico competente

Chi è

Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali (art. 38), **che collabora**, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, **con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi** ed è nominato dallo stesso per **effettuare la sorveglianza sanitaria** e per tutti gli altri compiti previsti dal decreto 81/2008;

Requisiti

Per svolgere le funzioni di **medico competente** è **necessario possedere** uno dei **seguenti titoli o requisiti**:

a) **specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica**;

b) **docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva** dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;

c) **autorizzazione** di cui all'articolo 55 del **decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277**;

d) **specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale**;

d-bis) con esclusivo riferimento al **ruolo dei sanitari delle Forze armate**, compresa l'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza, **svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.**

GLI "ATTORI"

Medico competente

Compiti e Obblighi

Collabora alla valutazione dei rischi, alla **formazione e informazione.**

Programma ed **effettua** la **sorveglianza sanitaria.**

Custodisce, sotto la propria responsabilità, **una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore** sottoposto a sorveglianza sanitaria.

Consegna al datore di lavoro, alla **cessazione dell'incarico**, la **documentazione sanitaria** in suo possesso.

Invia all'ISPESL le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal decreto 81/2008

Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno.

Cantieri inferiori a 200 giorni lavorativi (art. 104)

Nei cantieri la cui **durata** presunta dei lavori è **inferiore ai 200 giorni lavorativi**, e ove sia **prevista la sorveglianza** sanitaria, **la visita del medico** competente **agli ambienti di lavoro in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli già visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese, è sostituita o integrata**, a giudizio del medico competente, **con l'esame di piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza**. Il medico competente **visita almeno una volta all'anno** l'ambiente di lavoro in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.

GLI "ATTORI"

Medico competente

Compiti e Obblighi

Fornisce **informazioni ai lavoratori** sul **significato della sorveglianza** sanitaria cui sono sottoposti

informa ogni lavoratore interessato dei **risultati della sorveglianza sanitaria.**

Comunica per iscritto, in occasione delle riunioni, al datore di lavoro, al RSPP, agli RLS, **i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata** e **fornisce indicazioni sul significato di detti risultati** ai fini della **attuazione delle misure per la tutela della salute** e della integrità psico-fisica dei lavoratori.

Partecipa alla **programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori** i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

Comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 **al Ministero della salute** entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

GLI "ATTORI"

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Chi è

Persona **eletta o designata** per **rappresentare i lavoratori** per quanto concerne gli **aspetti della salute e della sicurezza** durante il lavoro.

In quali aziende deve essere presente?

Viene eletto o designato in tutte le aziende o unità produttive.

Quanti RLS ?

Il numero minimo di RLS dipende dalle dimensioni dell'Azienda.

1 nelle aziende fino a 200 dipendenti

3 da 201 a 1000 dipendenti

6 negli altri casi.

GLI "ATTORI"

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Compiti del **RLS**

- **Accede ai luoghi di lavoro** in cui si svolgono lavorazioni
- riceve una **formazione adeguata** e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37
- L'esercizio delle funzioni di **RLS è incompatibile con la nomina di RSPP o ASPP**
- Partecipa alla **riunione periodica** di cui all'articolo 35
- Fa **proposte in merito alla attività di prevenzione**
- **Possono richiedere** per l'espletamento della loro funzione, **copia del documento di valutazione dei rischi**.
- **Avverte il responsabile della azienda dei rischi** individuati nel corso della sua attività;.

GLI "ATTORI"

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Compiti del **RLS**

promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;

formula osservazioni in occasione di **visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti**, dalle quali è, di norma, sentito

può fare ricorso alle autorità competenti qualora **ritenga che le misure di prevenzione e protezione** dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle **non siano idonee a garantire la sicurezza** e la salute durante il lavoro.

deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle e non può subire pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento della propria attività.

GLI "ATTORI"

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Il RLS è consultato

preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva

sulla **designazione del RSPP** e degli **ASPP,** alla prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente

in merito **all'organizzazione della formazione** di cui all'articolo 37

Il RLS

Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla **valutazione dei rischi e le misure di prevenzione** relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;

Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

Nei cantieri

Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento, **il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante** dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. **Il rappresentante** dei lavoratori per la sicurezza **ha facoltà di formulare proposte** al riguardo. (Art. 102)

GLI "ATTORI"

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Modalità di elezione

Aziende fino a 15 addetti

Sono possibili tre modalità:

- **Elezione diretta** da parte di lavoratori
- L'individuazione per più aziende nell' **ambito territoriale**
- L'individuazione per più aziende **nel comparto**

Aziende con oltre 15 addetti

L'RLS viene **eletto o designato** dai lavoratori **nell'ambito delle rappresentanze sindacali** in azienda.

In **assenza di tali rappresentanze**, è **eletto dai lavoratori al proprio interno.**

Qualora non si proceda alle elezioni previste, le **funzioni di rappresentante** dei lavoratori per la sicurezza **sono esercitate dal Rappresentante** dei lavoratori **per la sicurezza territoriale** e dal **Rappresentante** dei lavoratori **per la sicurezza di sito produttivo** salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale

GLI "ATTORI"

Obblighi (art. 21)

Componenti dell'impresa familiare e lavoratori autonomi

1. **I componenti dell'impresa familiare** di cui all'articolo 230-bis del codice civile**, i lavoratori autonomi** che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del Codice Civile, i **coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:**

a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
(Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro i componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti)

b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
(Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro i componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti)

c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, **qualora effettuino la loro prestazione** in un luogo di lavoro nel quale si svolgano **attività in regime di appalto o subappalto.**
(Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro i componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti)

GLI "ATTORI"

Componenti dell'impresa familiare e lavoratori autonomi

Obblighi
(art. 21)

2. Questi soggetti, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e **con oneri a proprio carico, hanno facoltà di:**

a) **beneficiare della sorveglianza sanitaria** secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;

b) **partecipare a corsi di formazione** specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui **rischi propri delle attività svolte**, secondo le **previsioni di cui all'articolo 37,** fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

GLI "ATTORI"

Progettisti, Fabbricanti, Fornitori, Installatori

Obblighi dei progettisti (art. 22)

I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti **rispettano i principi generali di prevenzione** in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle **scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature**, componenti e dispositivi di protezione **rispondenti alle disposizioni** legislative e regolamentari in materia.
(Arresto fino a sei mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro)

Obblighi dei fabbricanti e fornitori (art. 23)

1. **Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni** legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.
(Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 10.000 a 40.000 euro)

Obblighi degli installatori (art. 24)

1. Gli **installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici**, per la parte di loro competenza, devono **attenersi alle norme di salute e sicurezza** sul lavoro, nonché alle **istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti**.
(Arresto fino a tre mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro)

SANZIONI (Capo III)

Sanzioni per i lavoratori (art. 59)

1. **I lavoratori sono puniti**:
   a) con l'**arresto** fino a un mese o con l'**ammenda** da 200 a 600 euro per la violazione degli articoli 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i), e 43, comma 3, primo periodo;
   b) con la **sanzione amministrativa** pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 3.".

Sanzioni per i preposti (art. 56)

1. Con riferimento a **tutte le disposizioni del decreto**, **i preposti**, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, **sono puniti**:
a) con l'**arresto** fino a due mesi o con l'**ammenda** da 400 a 1.200 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere a), c), e) ed f);
b) con l'**arresto** fino a un mese o con l'**ammenda** da 200 a 800 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere b), d) e g).

SANZIONI (Capo III)

Sanzioni per il medico competente (art. 59)

1. Il **medico competente** è punito:
a) con l'**arresto** fino a un mese o con l'**ammenda** da 200 a euro 800 per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere d) ed e), primo periodo;
b) con l'**arresto** fino a due mesi o con l'**ammenda** da 300 a 1.200 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere b), c) e g);
c) con l'**arresto** fino a tre mesi o con l'**ammenda** da 400 a 1.600 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere a), con riferimento alla valutazione dei rischi, e l); d) con la **sanzione amministrativa pecuniaria** da 600 a 2.000 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere h) e i);
e) con la **sanzione amministrativa pecuniaria** da 1.000 a 4.000 euro per le violazione degli articoli 40, comma 1, e 41, commi 3, 5 e 6-bis.

Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori (art. 57)

1. I **progettisti** che violano il disposto dell'articolo 22 sono puniti con l'**arresto** fino a sei mesi o con l'**ammenda** da 1.500 a 6.000 euro.
2. I **fabbricanti e i fornitori** che violano il disposto dell'articolo 23 sono puniti con l'**arresto** da tre a sei mesi o con l'**ammenda** da 10.000 a 40.000 euro.
3. Gli **installatori** che violano il disposto dell'articolo 24 sono puniti con l'**arresto** fino a tre mesi o con l'**ammenda** da 1.200 a 5.200 euro.

SANZIONI (Capo III)

Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore *agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti* (art. 59)

1. I soggetti di cui all'articolo 21 sono puniti:
   a) con l'**arresto** fino a un mese o con l'**ammenda** da 200 a 600 euro per la violazione dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b);
   b) con la **sanzione amministrativa pecuniaria** da 50 a 300 euro per ciascun soggetto per la violazione dell'articolo 21, comma 1, lettera c).

2. I **lavoratori autonomi** sono puniti con la **sanzione amministrativa pecuniaria** da 50 a 300 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 3.

Vigilanza

Perché viene effettuata

La Normativa vigente prevede la vigilanza sul rispetto della Normativa sulla Sicurezza

Chi la effettua

La Normativa vigente prevede alcuni Enti ed Organi di vigilanza e controllo, di consulenza ed assistenza.

Gli Enti Preposti alla Vigilanza

A.U.S.L. "Azienda Unità Sanitaria Locale“

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO (Ex Ispettorato del Lavoro)

I.N.A.I.L. "Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le malattie professionali“

ORGANISMI PARITETICI (previsti dal D. Lgs.81/2008)

ex I.S.P.E.S.L. , (confluito in INAIL) "Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro“

C.N.VV.F. "Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco“